



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASSIRANO

Via G. Garibaldi 3 - 25050 Passirano (Bs) ☎ 030 6546075 - Fax 030 6548371 C.F. 98093190175
e-mail: postmaster@ic-passiranopaderno.it - bsic81200g@istruzione.it - bsic81200g@pec.istruzione.it

www.ic-passiranopaderno.it/wp8/

Prot. N. 724/C4a/MG

Ai Docenti dell'IC Passirano

CIRCOLARE DOCENTI N. 61

USCITE DIDATTICHE, VIAGGI D'ISTRUZIONE

Si richiama alle SS.LL. la normativa vigente in merito alle uscite didattiche, viaggi di istruzione che prevedono anche la partecipazione di alunni in situazione di disabilità.

La C.M. n° 291/92 art. 8 c. 2 così recita:

"si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno".

Ciò significa che l'accompagnatore non deve essere necessariamente l'insegnante per le attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, assistenti per l'autonomia e la comunicazione, collaboratori scolastici) o anche altre persone, eventualmente indicate dalla famiglia.

Il Ministero con la Nota n° 2209 del 11/04/2012 ha dato chiarimenti su quali debbono essere le norme da applicarsi in materia di gite e viste di istruzione. Ha precisato che ormai la normativa in proposito è attribuita alle scuole autonome ed in particolare alle **delibere del Collegio dei Docenti** e del **Consiglio di Istituto** in base agli artt. 7 e 10 comma 3 lett. e) del Testo Unico D.lgs n° 297/94. Conseguentemente la precedente normativa amministrativa del Ministero in materia (tra cui anche la C.M. n° 291/92, la C.M. n° 623/96 e la Nota n° 645/2002), che non viene abrogata, "costituisce un opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo".

Resta fermo che tali alunni hanno un **diritto pieno ed incondizionato alla partecipazione a gite e visite d'istruzione** in forza del **principio di integrazione scolastica** presente in tutto il nostro ordinamento ed in particolare anche nel Regolamento sull'Autonomia Scolastica di cui al DPR n° 275/99, art. 4, comma 2, lett. c. A tal proposito le Circolari e la Nota sopra citate contengono dei **principi**, diretta conseguenza della normativa sull'integrazione scolastica, **che mantengono il loro carattere prescrittivo quali:**

1. il diritto degli alunni con disabilità ad **essere accompagnati**, ove necessario, **da un qualunque membro della comunità scolastica** e non necessariamente solo dal docente per il sostegno;

2. che i Dirigenti Scolastici nello stipulare i contratti con le agenzie di viaggio debbono far sì che **siano garantiti itinerari, mezzi di trasporto ed alloggi accessibili a tali alunni**;
3. che **le spese dell'accompagnatore non deve essere a carico dell'alunno con disabilità**, che invece pagherà la sua quota come tutti i compagni.

Si sottolinea inoltre che l'art. 1, commi dal 213 al 217, della legge 23.12.2005, n. 266 ha soppresso l'**indennità di trasferta sul territorio nazionale** (diaria intera o ridotta, qualunque sia la durata della missione).

I viaggi di istruzione possono essere inseriti tra le attività da compensare col fondo dell'istituzione scolastica, come da contrattazione integrativa dell'IC Passirano firmata il 27/11/14 per i quali viaggi (con pernottamento) è stata riservata una quota oraria forfettaria.

Non spetta invece alcun recupero per il docente nel caso i giorni delle uscite/viaggi comprendano l'eventuale "giorno libero", mentre potrebbe spettare il cosiddetto recupero compensativo nel caso i giorni del viaggio comprendano la domenica.

Per quest'ultimo punto si riporta cosa afferma la legge e la normativa generale:

- l'articolo 36, comma 3, della Costituzione italiana che dispone che "*Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale [...] e non può rinunciarvi*".
- l'articolo 1 della Legge 22/2/34 n. 370 dispone che al lavoratore "*è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive*".
- l'articolo 2109, comma 1, del codice civile che riconosce al lavoratore il diritto "*ad un giorno di riposo ogni settimana*", riconfermato dall'art. 142, lettera f) della sequenza contrattuale CCNL.

Il riposo compensativo, però, potrebbe non essere così "automatico", quindi è bene che anche questo aspetto sia oggetto di regolamentazione e di delibera degli organi collegiali. Si potrà stabilire se e con quali modalità spetti un eventuale riposo nel caso il viaggio comprenda la domenica o un giorno festivo.

Si specifica che i **docenti possono essere disponibili ma non obbligati ad accompagnare gli allievi**, senza tale disponibilità nessuna uscita o viaggio potrà essere organizzato. Le uscite e i viaggi si configurano come lavoro "supplementare" per i docenti e quindi non vi può essere alcun obbligo alla partecipazione dell'iniziativa, ed è appunto per questo che ogni docente dovrà dare il proprio consenso o il proprio diniego nelle apposite sedi collegiali.

Pertanto, nelle discussioni che poi porteranno alla deliberazione di tali viaggi/uscite, è necessario verificare quanti docenti siano disponibili ad accompagnare, quanti altri si offrono per un'eventuale sostituzione.

La delibera attraverso cui l'organo collegiale autorizza l'uscita o il viaggio dovrà quindi contenere il numero ed i nominativi degli accompagnatori e di eventuali loro sostituti (per eventuale indisponibilità dei titolari). I docenti che non prenderanno parte alle visite di istruzione saranno utilizzati nella stessa giornata a sostituzione dei colleghi impegnati nell'uscita (art.26 Contrattazione integrativa istituto a.s. 2014/15).

Passirano, 29/01/15



Il Dirigente Scolastico

Cristina Ducoletti